

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante provvedimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 marzo 1968, n. 263, sono state emanate norme in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

Le provvidenze concesse non hanno potuto trovare applicazione in molti casi, data l'impossibilità di reperire presso i competenti Uffici ed Organi elementi atti a comprovare il possesso dei prescritti requisiti.

In effetti, a distanza di un notevole periodo di tempo ed a causa di distruzioni operate dalla guerra e da calamità, molti archivi sono andati distrutti, di modo che si rende necessario emanare norme di carattere straordinario per la documentazione delle singole situazioni.

Si manifesta inoltre l'opportunità di accordare il riconoscimento delle provvidenze previste anche per periodi inferiori di prestazione di servizio militare, nonchè di elevare la misura dell'assegno annuo vitalizio.

Le provvidenze invocate rappresentano un doveroso atto di riconoscimento verso coloro che hanno recato un eccezionale contributo di attività in difficili contingenze alla costruzione della patria italiana, fondamento della convivenza nazionale.

Il proposto disegno di legge è pertanto motivato da obiettive ragioni di giustizia a livello degli interventi del pubblico potere a dimensione attuale.

Si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è così modificato:

« A coloro che prestarono servizio militare per almeno un mese o frazione superiore a quindici giorni nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro ».

Art. 2.

Il periodo di servizio in zona di operazioni nella guerra 1914-18 o nelle guerre precedenti per aver titolo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è stabilito in un mese o frazione superiore a quindici giorni.

Art. 3.

L'assegno annuo vitalizio di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è elevato a lire 180.000.

L'assegno è esente da ritenute erariali ed è corrisposto in rate bimestrali.

Art. 4.

Per comprovare il possesso dei requisiti di servizio per aver titolo alla concessione della medaglia ricordo in oro e dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto con il conseguente assegno annuo vitalizio sono ritenute valide le seguenti documentazioni, in mancanza di elementi presso i competenti Uffici ed Organi del Ministero della difesa:

estratti da atti o registri del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, comprovanti i requisiti di servizio dei richiedenti;

dichiarazioni rese davanti al pretore o al cancelliere di pretura o al segretario comunale, con apposito atto, da parte di superiori gerarchici o di pari grado in servizio nel medesimo reparto o Corpo militare di appartenenza del richiedente;

atti di ricognizione o di accertamento da redigere da parte del Comando del Distretto militare nella cui giurisdizione è compreso il Comune di residenza, circa la prestazione del servizio militare o di combattente, sulla base di informazioni assunte o di atti di notorietà redatti nei modi di legge con dichiarazione di quattro testimoni.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1972 si fa fronte mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.